



CORTE D'APPELLO DI BARI

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- dr. Vito SCALERA presidente
- dr. Salvatore RUSSETTI consigliere
- dr. Patrizia PAPA consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 183/2014 R.G.V.G.,

avente ad oggetto: reclamo ex art. 183 l.f. avverso il decreto del 16/18-4-2014 del Tribunale fallimentare di Foggia, articolazione territoriale di Lucera.

TRA

Campobasso srl, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in Bari presso la Cancelleria della Corte ed elettivamente in Cosenza presso lo studio dell' [REDACTED] dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti

(RECLAMANTE)

E

Cardillo Mario n.q. di commissario giudiziale del Gruppo Marte, costituito da Marte spa, Ala Fantini srl, Saba srl, Ala Fantini Precompressi srl, Latermont srl, Fornaci Ioniche srl, Ilas Alveolater srl, Celam spa, Fantini service srl elettivamente domiciliato in Bari, [REDACTED], presso lo studio dell'avv. F. M. Flavia, rappresentato e difeso dall' [REDACTED] come da procura in atti

(RECLAMATO)

E



Marte spa in liquidazione, Ala Fantini srl in liquidazione, Saba srl in liquidazione, Ala Fantini Precompressi srl in liquidazione, Latermont srl in liquidazione, Fornaci Ioniche srl in liquidazione, Ilas Alveolater srl in liquidazione, Celam spa in liquidazione, Fantini service srl in liquidazione, tutte società costituenti il Gruppo Marte, in persona del liquidatore Fantini Fabrizio,

elettivamente domiciliato in Bari, [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall' [REDACTED] come da procura in atti

(RECLAMATO)

E

Fornaci Ioniche srl, in persona del legale rappresentante Fantini Fabrizio, elettivamente domiciliato in Bari, via Dante 193, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] come da procura in atti

(RECLAMATO)

IL CASO.it

- letto il reclamo depositato il 16/5/2014 da Campobasso srl;
- lette le comparse di costituzione delle società del Gruppo Marte e del commissario giudiziale Cardillo Mario e di Fornaci Ioniche srl;
- sentite le parti ed esaminati gli atti,

OSSERVA

Con decreto del 10-11/7/13, poi integrato con altro decreto del 17/7/13, il Tribunale di Lucera ammetteva alla procedura di concordato preventivo le società del Gruppo Marte, costituito da Marte spa, Ala Fantini srl, Saba srl, Ala Fantini Precompressi srl, Latermont srl, Fornaci Ioniche srl, Ilas Alveolater srl, Celam spa, Fantini service srl, assegnando altresì il termine, ex art. 163 n.4 l.f., di giorni quindici dalla comunicazione, per il deposito della somma di 1.350.000 euro, pari a circa il 35% delle spese presumibili per l'intera procedura; in data 26/7 le società del Gruppo Marte depositavano soltanto E.500.000,00 non avendo altre risorse liquide; con decreto del 2/10/13 era perciò aperta ex officio la procedura ex art. 173 l.f.; la residua somma



(E.420.000,00 e, poi, E.430.000,00) era quindi versata in due tranches fino al 29/10/13, cioè prima dell'udienza fissata ex art. 173 comma I lf; con decreto del 13/11/2013 il Tribunale archiviava perciò la procedura ex art. 173 l.f., ritenendo che il deposito fosse comunque avvenuto in tempo utile e dichiarava il non luogo a provvedere sulla revoca.

Con decreto del 16/18-4-201 il Tribunale fallimentare di Foggia, articolazione territoriale di Lucera ha omologato il concordato, dopo aver respinto tra le altre l'opposizione spiegata da Campobasso srl.

Con l'opposizione, la società Campobasso srl aveva eccepito innanzitutto la tardività del deposito delle somme ex art. 163 n.4 l.f., ma il Tribunale ha sostenuto che il termine ex art. 163 n. 4 per il deposito non è perentorio e il mancato rispetto va valutato caso per caso; ha rilevato quindi, sotto altro profilo, che la opponente avrebbe dovuto porre la questione del mancato rispetto del termine reclamando il decreto di non luogo a provvedere pronunciato ex art. 173 l.f. e che ormai, non avendo spiegato reclamo avverso quel provvedimento, ogni questione sul punto era preclusa. La Campobasso aveva pure sostenuto la "inadeguatezza" della proposta: il Tribunale sul punto ha ritenuto infondata tale censura sia se intesa a contestare la fattibilità del piano invece ampiamente provata, sia se intesa a negare la convenienza del concordato, essendo stato il piano regolarmente approvato dalle maggioranze prescritte; ha infine rilevato che non risulta in alcun modo spiegata dalla opponente la convenienza della dichiarazione di fallimento; infine, ha negato la verità dell'ultimo rilievo e, cioè, il mancato deposito degli accordi tra Fornaci Ioniche srl, BNP Paribas e BNL.

Avverso tale decreto ha spiegato reclamo ex art. 183 l.f. la Campobasso srl, sostenendo la non reclamabilità autonoma del decreto ex art. 173 l.f., ribadendo la perentorietà del termine e, dunque, la tardività del deposito in violazione dell'art. 163 n. 4; ha quindi censurato il rigetto delle eccezioni di inadeguatezza del piano e di mancato deposito degli accordi esplicitamente affermando di riportarsi "a quanto contenuto nell'opposizione rigettata per non tediare chi legge".



Evidentemente, dunque, le censure relative al rigetto delle eccezioni di inadeguatezza del piano e di mancato deposito degli accordi sono inammissibili perché non adeguatamente formulate in riferimento all'articolazione della motivazione del primo grado.

Quanto agli altri due motivi di opposizione, ritiene la Corte che effettivamente, come sostenuto dalla reclamante, il decreto ex art. 173 l.f. di non luogo a provvedere sulla revoca non sia reclamabile autonomamente, atteso il carattere meramente ordinatorio e non decisorio del provvedimento; tale decreto, infatti, in quanto non provvede (e non ha provveduto) sulla revoca, ancora non implica (e non implicava) nessuna decisione in ordine alla omologazione del concordato. A ciò si aggiunga la considerazione dell'unitarietà del procedimento, in cui la fase ex art. 173 l.f. è meramente eventuale e, nella specie, non ha prodotto alcuna statuizione che abbia interrotto o modificato il corso della procedura.

Peraltro, recentemente la Cassazione civile, sez. I, con sentenza dell'08/05/2014 n. 9998 ha escluso la reclamabilità immediata in ipotesi di decreto di revoca - in analogia con quanto previsto dalla L. Fall., art. 162, comma 2, e art. 179, comma 1, rispettivamente in caso di mancata ammissione alla procedura e di mancata approvazione del concordato da parte dei creditori - e non può essere impugnato neppure con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., quando non abbia carattere decisorio e cioè non sia fondato sull'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione; al di fuori di tali ipotesi, infatti, la decisorietà è acquisita soltanto con la dichiarazione di fallimento, in difetto della quale il debitore può proporre nuova domanda di concordato.

Tanto stabilito, è invece infondata la censura concernente il preteso carattere perentorio del termine di deposito delle somme necessarie alla procedura, stabilito dal Tribunale ex art. 163 n.4 l.f..

Sul punto, invero, non ignora questa Corte che in giurisprudenza è stato affermato il carattere perentorio di tale termine (cfr. Cassazione civile, sez. I 22/11/2012 n. 20667 e, prima ancora, richiamata in tale pronuncia, Cassazione civile, sez. I 10/07/1993 n. 7598); tuttavia, deve rimarcarsi in fatto che



entrambe tali pronunce concernono un'ipotesi verificatasi prima della riforma e dunque sono riferibili non alla disciplina attualmente in vigore.

Rileva invece la Corte che ex art.152 c.p.c. la perentorietà deve essere prevista testualmente nella norma e ciò nell'art.163 l.f. manca: seppure è vero, infatti, che all'ultimo comma dell'art.163 l'omesso deposito implica l'apertura della procedura ex art. 173 per la revoca dell'ammissione, è pure vero che tale previsione non implica l'immediata e automatica applicazione di una sanzione, la revoca, ma l'apertura del procedimento relativo, in cui comunque è prevista l'audizione della parte.

Il rispetto di tale termine è dunque certamente assicurato dalla previsione dell'apertura d'ufficio del procedimento di revoca; risulta, tuttavia, certamente più utile alla salvaguardia degli interessi della procedura e dei creditori che sia il giudice a valutare caso per caso se il versamento della somma in ritardo (ovviamente prima della conclusione del procedimento di revoca) abbia reso o renda impossibile il rispetto di tutte le successive scadenze.

Peraltro, il decreto di ammissione ex art. 163 l.f. non è soggetto a reclamo per esplicita previsione del primo comma e, pertanto, la soluzione di un termine comunque assoggettato ad ulteriore verifica in sede di procedura di revoca è certamente coerente con la procedimentalizzazione del sistema, accentuato a seguito della riforma; ciò però contempera ugualmente le particolari e pregnanti esigenze di speditezza e certezza della procedura di concordato perché comunque pone la valutazione dei fatti sotto il controllo del giudice esercitato nei ristretti tempi dell'art. 173.

Nella specie, appunto, il deposito della ingente somma prescritta (oltre un milione di euro) è avvenuto nel termine di circa un mese, prima dell'udienza fissata ex art. 173 l.f., senza che ciò risulti aver ritardato la procedura o danneggiato i creditori.

Per tali motivi il reclamo è respinto.

L'obiettiva incertezza giurisprudenziale in materia giustifica l'integrale compensazione delle spese.

p.q.m.



La Corte d'appello di Bari, I sez. civile rigetta il reclamo, compensando interamente le spese tra le parti.

Si comunichi.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 30 settembre 2014.

Il Presidente
dr. Vito Scalera

Il Consigliere rel.est.

dr. Patrizia Papa

IL CASO.it

